

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CRAL CISA APS"

TITOLO I

NATURA E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Natura

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi della Legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs 3 agosto 2018 n. 105 degli art. 36 e della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 11 della legge 300 (Statuto dei Lavoratori), l'Associazione di promozione sociale denominata "CRAL CISA APS" con sede in Faenza (RA), Via Granarolo 143.

L'Associazione, che è indipendente, apolitica e aconfessionale, opera senza limiti di durata.

L'Associazione è affiliata a FITEI (Federazione Italiana Tempo Libero; Associazione non lucrativa di promozione sociale -- iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale al n. 34).

Art. 2

Finalità

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione persegue esclusivamente finalità civili e solidaristiche nella realizzazione di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, di aggregazione sociale.

L'Associazione si prefigge lo scopo di promuovere le attività del tempo libero con particolare riferimento a quelle ricreative, dello spettacolo, della cultura ed altre attività a favore degli associati quali fattori di elevazione e valorizzazione della personalità dell'uomo, dei lavoratori, dei giovani e degli anziani, sia singolarmente, sia in forma associata; intende, inoltre, favorire l'apertura degli associati verso ogni realtà, anche territoriale, del mondo del lavoro, dell'impegno sociale ed umanitario.

Art. 3

Attività Istituzionali

L'Associazione, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo precedente, svolge attività di promozione sociale, partecipando anche ad iniziative dell'associazionismo o di altri enti con finalità analoghe, promosse sia direttamente che in collaborazione con altri circoli aziendali.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere le seguenti attività:

promuovere e realizzare iniziative di carattere ricreativo, culturale, artistico atte a dare un contenuto sociale al tempo libero degli associati;

favorire e sollecitare iniziative atte ad armonizzare la vita associativa, allo scopo di accrescere le capacità morali, intellettuali, fisiche ed artistiche degli associati, quelle innovative e quelle di contenuto culturale e sociale;

può svolgere qualsiasi altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali, comprese attività solidaristiche di beneficenza.

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci, ed in permanente collegamento con la RSU e le OO.SS

TITOLO II

I SOCI

Art. 4

Definizione

Possono essere soci dell'Associazione tutti i dipendenti, pensionati e loro familiari del **CRAL CISA APS**, tutte le persone fisiche (cittadini italiani e stranieri), maggiorenni, persone giuridiche ed altri Enti ancorché non riconosciuti che condividono le finalità dell'Associazione, con l'accoglimento della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dallo stesso. Persone giuridiche che intendano eventualmente associarsi, partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante protempore o di persona da questo delegata.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili ed in ogni caso non potranno mai essere restituite.

Art. 5

Diritti ed obblighi dei soci

L'Associazione si ispira a principi democratici e di uguaglianza dei diritti di tutti i soci.

In particolare, tutti i soci:

possono essere eletti alle cariche associative;

hanno diritto di voto nell'Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'associazione;

hanno diritto a recedere dall'appartenenza all'Associazione

sono tenuti a rispettare il presente Statuto, l'eventuale Regolamento e le deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

sono tenuti a versare la quota associativa annuale.

Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Associazione potrà, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 6

Perdita della qualità di Socio

La qualità di socio avviene per:

a) dimissioni volontarie

b) mancato versamento della quota associativa annuale

c) morte

d) indegnità, deliberata dal consiglio direttivo, previa contestazione in contraddittorio con il socio.

Art. 7

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 8

Assicurazione dei volontari

I soci e volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

TITOLO III

DISPOSIZIONI ECONOMICO - FINANZIARIE

Art. 9

Entità ed amministrazione del fondo comune

L'Associazione dispone di un fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e da tutti i beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del fondo comune medesimo, previa delibera di accettazione dell'Assemblea dei soci che determinerà modalità e tempi dell'utilizzo per i fini istituzionali.

Il patrimonio deve essere amministrato osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

Il fondo comune non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

Art. 10

Entrate dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

delle quote e contributi degli associati;

i legati, le eredità, le donazioni;

i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

i proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e di terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 11

Durata dell'esercizio sociale ed approvazione del rendiconto economico-finanziario

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'Assemblea entro i termini previsti dal successivo articolo 14.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

TITOLO IV
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 12

Gli organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Organo di controllo (se nominato).
- Revisore unico dei conti (se nominato)

CAPO I

L'Assemblea dei soci

Art. 13

Composizione

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci maggiorenni che siano in regola con il versamento della quota associativa annuale.

Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto.

Il socio può delegare per iscritto un altro associato a rappresentarlo in Assemblea. Ciascun socio non può rappresentare più di un associato.

Art. 14

Compiti

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo e pubblicizzata mediante avviso da affiggersi nei locali della sede sociale e nei luoghi di attività, ugualmente attraverso "comunicazione di sistemi informatici (sms, posta elettronica, whatsapp e ecc) almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della

eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- 1) approvare le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- 2) approvare il bilancio preventivo;
- 3) approvare il rendiconto economico-finanziario;
- 4) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- 5) eleggere eventualmente il Collegio dei Revisori dei Conti;
- 6) approvare gli eventuali regolamenti;
- 7) deliberare in merito all'esclusione dei soci.

L'Assemblea avranno luogo almeno due volte all'anno, una entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario e l'altra entro il 30 novembre per l'approvazione del programma delle attività dell'anno successivo.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto ,occorrono la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

Autore: Antonio Biondi

Mag. M. G.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

CAPO II

Il Consiglio Direttivo

Art. 15

Composizione e nomina

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, il Consiglio provvede tempestivamente a sostituirlo nominando il primo fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali; nel caso risultino, primi tra i non eletti, più persone, per parità di voti, prevale il più anziano di età.

Le nomine effettuate nel corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo.

Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea cui spetterà eleggere il sostituto per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto, pertanto il Presidente dovrà convocare entro 20 giorni l'Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di tre riunioni annue del Consiglio Direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è rieleggibile.

Art. 16

Compiti

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;

redigere il rendiconto economico - finanziario entro il 31 marzo di ogni anno, che sottoporrà all'approvazione dell'Assemblea;

predisporre il bilancio preventivo, nonché il programma delle attività dell'associazione che sottoporrà all'Assemblea per l'approvazione entro il 30 novembre di ogni anno;

predisporre gli eventuali regolamenti interni;

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;

accogliere le domande di ammissione dei nuovi associati;

deliberare il recesso e l'esclusione degli associati;

nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;

compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

può delegare al Presidente alcune sue funzioni;

vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Art. 17

Convocazione e validità delle sedute

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione scritta del Presidente, a cui deve essere allegato l'ordine del giorno. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax e/o per mezzo di sistemi informatici (sms, posta elettronica, whatsapp, ecc) o con qualsiasi altra forma di comunicazione scritta, che garantisca l'avvenuta consegna dell'avviso, da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza oppure, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma o fax almeno quarantotto ore prima della seduta.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri.

Handwritten signature on the left margin, possibly reading "Maurizio..."

Handwritten signatures and notes on the right margin, including "Maggiore" and other illegible marks.

Il Presidente dirige i lavori del Consiglio Direttivo, dei quali vengono redatti verbali trascritti, a cura di un Segretario all'uopo nominato dal Presidente, su appositi registri. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

CAPO III

II Presidente

Art. 18

Elezione

Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il Vice Presidente, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato entro 30 giorni dal Vice Presidente al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Art. 19

Compiti

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per attuare le deliberazioni del Consiglio Direttivo.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli. Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente.

CAPO IV

Art. 20

Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata dell'Organo di Amministrazione ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predispone la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 21

L'Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;

Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 22

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Revisore Unico dei Conti se nominato), Organo di Controllo (se nominato) Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO V

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 23

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro

amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Art. 25

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, si applicano, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Faenza 20-9-2019

Martina Neri
Polini
Diana De
dos Benaiatti
Vittorio
Federico Toubi
Moggi Morone
Luca Tibi

Atto di Procedura
Reg. Prov. di Faenza il 27 SET. 2019
Atto 1174 Serie 3
Esatti 9 per T.S.

L'operatore
Filippo D'Angelo

Prima delega del Tribunale Provinciale Sergio Profeta

